

Comunicato Ufficiale N. 20 del 27 Febbraio 2024

**GARA ALCHIMIA JONICA – AMATORI SOVERIA MANNELLI DEL 17.02.2024**

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. della A.S.C. Calabria N. 19 del 21.02.2024;

Rilevato che il ricorso presentato dall'Amatori Soveria Mannelli è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito;

Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio alla documentazione originale del ricorso, rimessa a codesto Giudice Sportivo Territoriale;

Rilevato che è stato versato prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;

Rilevato che la società Alchimia Jonica non ha fatto pervenire una propria memoria in ordine ai fatti verificatesi durante la gara in epigrafe;

Letto il ricorso proposto dalla società Amatori Soveria Mannelli, con la quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società Alchimia Jonica la punizione sportiva della perdita della gara, in quanto la stessa avrebbe impiegato durante la partita in oggetto il giocatore Minarchi Pasquale nato il 22.10.1990 (depennato dalla distinta della gara), al posto di Dominijanni Vincenzo nato il 28.05.1989 (in distinta identificato con Riserva NR. 26), sostanzialmente effettuando uno scambio e sostituzione di persona, fatto la cui gravità da un punto di vista etico e sportivo, inficiava la regolarità dell'incontro disputato, tenuto conto anche, come ulteriore aggravamento dei fatti su esposti, che il tesserato Minarchi Pasquale classe 1990 è da considerarsi a tutti gli effetti un **UNDER** e quindi la squadra di casa in campo era schierata alla fine con Nr.04 fuoriquota;

Rilevato che venivano allegati al ricorso anche le riprese fotografiche di quanto asserito da parte dell'Amatori Soveria Mannelli;

Ritenute senza ombra di dubbio, per ragioni oggettive e specifiche, che le foto allegate al ricorso si riferivano alla gara in oggetto epigrafata;

Considerato pertanto che la società Alchimia Jonica ha violato le norme del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto disposto, dall'Art. 10.6 comma a;

Visti gli articoli 10.5 comma b e 11.1;

### DELIBERA

- 1) Accogliere il ricorso proposto dalla società Soveria Mannelli ed infliggere alla società Alchimia Jonica la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) Infliggere alla società Alchimia Jonica, per i fatti su esposti, la punizione sportiva di **1 punto** di penalizzazione nella classifica generale del girone;
- 3) Inibizione temporanea di svolgere qualsiasi attività nell'ambito ASC, **FINO AL 28.03.2024**, per il Dirigente dell'Alchimia Jonica **Madonna Saverio** nato il 23.06.1987;
- 4) Squalifica per il tesserato **Minarchi Pasquale** nato il 22.10.1990, per **quattro giornate** effettive di gara.
- 5) Disporre di accreditare alla società Amatori Soveria Mannelli il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva già versato.

Lamezia Terme, 27.02.2024

Organo di Giustizia Sportiva